



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 85/18/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO
NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TRIESTE (C.F. 00210240321) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(CONTESTAZIONE N. 19/17/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 aprile 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli *“Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS e, in particolare, l’art.20 che conferisce al Servizio ispettivo, registro e Co.re.Com le funzioni di regolamentazione,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di vigilanza, anche attraverso i Co.re.Com e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'art.41 del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», come modificata, da ultimo dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n.4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’atto di contestazione n. 19/17/SIR del 27 dicembre 2017, notificato in pari data al comune di Trieste con prot. AGCOM n.89964;

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo, Registro e Co.re.Com. n. 19/17/SIR del 27 dicembre 2017, notificato in pari data, è stato contestato al Comune di Trieste (di seguito Il COMUNE), la presunta violazione della disposizione contenuta nell’articolo 41 del *Tusmar*.

Dall’esame della comunicazione effettuata dal COMUNE, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite all’esercizio finanziario 2016, è emerso che il COMUNE aveva destinato:

- a giornali quotidiani e periodici: € 32.578,00, pari allo 46,90 % del totale delle spese pubblicitarie (Euro: 69.454,47);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- alle emittenti radiofoniche e/televisive locali: € 26.857,40 pari al 38,67% del totale delle spese pubblicitarie (Euro:69.454,47);
- altri mezzi di comunicazione: € 10.019,07;

Il COMUNE avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche *“destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici”*.

2. Deduzioni del Comune e approfondimenti istruttori.

Con nota del 22 gennaio 2018 prot. n.1/2/17 il COMUNE ha fatto presente che: *“il modello EP Enti Pubblici” per l'anno 2016, è stato compilato inserendo nella voce “su altri mezzi di comunicazione”, la spesa di euro 9.300,50 riferita alla pubblicità svolta all'estero nell'ambito del più ampio progetto di promozione turistica della città di Trieste (affidato al consorzio Promotrieste), come di seguito indicato.*

- *Promozione sul giornale austriaco “Kleine Zeitung per un importo di euro 5.250,00;*
- *Promozione sul quotidiano nazionale sloveno “Delo” per un importo di euro 2.000,80;*
- *Promozione sulla Radio austriaca “Krone Hit” per un importo di euro 2.049,70.*

Pertanto, il COMUNE asserisce di avere rispettato la quota percentuale delle somme da destinare sulla stampa periodica, per l'acquisto di spazi di comunicazione istituzionale. Infatti, sulla base della rimodulazione dei dati contabili precedentemente indicati nella dichiarazione trasmessa dal COMUNE all'Autorità, la complessiva somma di Euro: 69.454,47, impiegata ai fini dell'acquisto di pubblicità istituzionale, sarebbe dovuta essere così ripartita:

su quotidiani e periodici Euro: 39.828,80, pari al 57,35 % del totale delle spese pubblicitarie (Euro: 69.454,47);

su emittenti radiofoniche e televisive locali Euro: 28.907,10 pari al 41,62 % del totale delle spese pubblicitarie (Euro: 69.454,47);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

su altri mezzi di comunicazione Euro: 718,57 pari all'1,03 del totale delle spese pubblicitarie.

A tal riguardo, il COMUNE ha prodotto i relativi provvedimenti amministrativi e la documentazione contabile.

Il COMUNE inoltre asserisce che in ogni caso le percentuali di legge sarebbero rispettate anche qualora venisse del tutto esclusa la pubblicità effettuata all'estero.

Per le ragioni difensive sovra esposte, il COMUNE ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei suoi confronti.

3. Valutazioni dell'Autorità.

In via preliminare, si rileva che il COMUNE, entro i termini stabiliti, ha prodotto gli scritti difensivi e la successiva integrazione richiesta dalla competente struttura dell'Autorità.

Nel merito, si ritengono accoglibili le richieste formulate dal COMUNE per i motivi che seguono.

Dalla documentazione allegata alle memorie difensive, si è rilevato che le spese, classificate, nella comunicazione inviata all'Autorità il 25 settembre 2017, alla voce "altri mezzi di comunicazione", afferiscono effettivamente a delle promozioni acquistate, attraverso il consorzio PromoTrieste, su un giornale austriaco per un importo di euro 5.250,00, su un quotidiano nazionale sloveno per un importo pari ad euro 2000,80 e su una radio austriaca per un importo di euro 2049,70.

Trattasi, quindi, di spazi per pubblicità istituzionale acquistati su testate e su una radio che operano in Paesi membri dell'Unione Europea.

A tal riguardo, si richiama la Direttiva della Presidenza del Consiglio del 28 settembre 2009 recante gli indirizzi interpretativi sull'articolo 41 TUSMAR, che all'articolo 1, comma 4, denominato "rispetto delle quote di destinazione – stampa", chiarisce che nell'ambito della percentuale riferita a stampa e periodici debbano essere considerate anche le spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani e periodici, anche elettronici, diffusi al pubblico, nei territori dei Paesi membri dell'Unione Europea.

Mentre per quanto concerne gli spazi pubblicitari acquistati sulla radio austriaca, la citata Direttiva all'articolo 1, comma 5, denominato "rispetto delle quote di destinazione – emittenza locale", stabilisce che tali spese, per rientrare nell'ambito della quota di destinazione "su emittenti radiofoniche e televisive locali", debbano essere effettuate su un'emittente radiofonica che irradia il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Da una ricerca effettuata sul web, la radio “*Krone Hit*” risulta essere un'emittente radiofonica a carattere locale e che, pertanto, rispetta il parametro previsto dall'articolo 1, comma 5, della Direttiva citata.

Pertanto, si configura la sussistenza di un errore materiale di catalogazione commesso dal COMUNE all'atto della compilazione della dichiarazione annuale, che ha ingenerato il dubbio sul rispetto delle quote percentuali di cui all'art. 41 del *Tusmar*.

Ne consegue che, all'esito della necessaria riclassificazione, come sopra illustrato, la ripartizione delle spese pubblicitarie sostenute dal COMUNE nel 2016 è la seguente:

le **spese totali** ammontano a € **69.454,47** di cui:

- Su giornali quotidiani e periodici: € **39.828,80**, pari al **57,35 %** del totale;
- Su emittenti radiofoniche e/o televisioni locali: € **28.907,10**, pari al **41,62%** del totale;
- Su altri mezzi di comunicazione € **718,57**, pari all'**1,03%** del totale.

Pertanto, sulla base della riclassificazione fornita dal COMUNE del corso dell'istruttoria condotta da questo Servizio a seguito della contestazione, risultano rispettate tutte le quote di destinazione con riferimento all'esercizio finanziario 2016, e, nello specifico, quella *a favore dei giornali quotidiani e periodici* per fini di pubblicità istituzionale.

RITENUTO, pertanto, di non poter procedere all'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria amministrativa;

UDITA la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 19/17/SIR del 27 dicembre 2017 avviato nei confronti del comune di Trieste per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n 177.

La presente delibera è notificata alla comune di Trieste e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 24 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi